

Pubblicato il 04/05/2026

N. 02611/2026 REG.PROV.CAU.
N. 03814/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3814 del 2026, proposto da

Adisu Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mintrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Triade S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-della dichiarazione di inammissibilità della domanda Adisu Puglia DM481/241543 comunicata dal MUR con pec del 15.01.2026 a firma del Commissario straordinario Housing Universitario, a conclusione del procedimento istruttorio di cui al bando D.M. n. 481 del 26.02.2024, avente ad

oggetto il contributo per la gestione di n. 80 posti letto, per asserita violazione dell'art. 7, comma 2 dell'Avviso 481/24;

- della successiva conferma dell'inammissibilità comunicata con pec del 10.02.2026 in riscontro alla pec di ADISU del 22.01.2026 con la quale veniva richiesto l'annullamento in autotutela dell'inammissibilità stessa;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte tramite la sollecita fissazione dell'udienza di merito come da dispositivo, tenuto conto dei carichi della Sezione;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti beneficiari dei contributi di cui al d.m. n. 481/2024, finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7 – *“Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti”* prevista dalla Missione 4,

Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università”* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca;

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con

l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere richieste tempestivamente ed effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto necessario, al fine di decidere, onerare il Ministero dell'università e della ricerca di fornire motivati chiarimenti in ordine ai presupposti alla base degli interventi oggetto di finanziamento, precisando in particolare se i posti letto di cui al progetto presentato dalla parte ricorrente fossero compresi tra quelli di cui alla rilevazione effettuata alla data di approvazione del PNRR. A ciò il Ministero provvederà entro il termine di giorni 20 (venti) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto di rinviare all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini di cui all'art. 55, co. 10, c.p.a. e, per l'effetto, fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 15 luglio 2026.

Ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Dispone gli incombenti istruttori ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Savi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO